



FEP

Fondo Europeo per la Pesca

2007-2013

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1198/2006
(GU L 223/1 del 15.08.2006)


<http://www.politicheagricole.it/default.html>
http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/other/structures_en.htm

PRESENTAZIONE A CURA DELLA D.SSA ROSSELLA SALVATORI



FEP 2007-2013

OBIETTIVO generale



**Garantire la sostenibilita'
economica, ambientale e sociale
del settore pesca e acquacoltura**


al fine di

**ridurre lo sforzo di pesca e proteggere
l'ambiente marino**

**in una Comunità di 27 Stati Membri
con una dotazione finanziaria di 4.339 M€**



Reg.(CE) 1198/06



Il **Reg.CE1198/2006** sostituisce i Regolamenti CE 1263/99 e 2792/99, al fine di tener conto dei nuovi sviluppi nel campo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne, e **stabilisce il quadro normativo di base per l'elaborazione dei documenti di programmazione relativi al periodo 2007-2013.**



FEP 2007-2013

OBIETTIVI PRINCIPALI

- Facilitare l'attuazione della **Politica Comune della Pesca** promuovendo un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta
- Aiutare le comunità dei **pescatori** a diversificare la loro economia e compensare i soggetti per la fuoriuscita dal settore
- Accrescere la **sussidiarietà** attraverso una gestione concorrente efficiente e condivisa



Regolamento CE 498/2007 del 26 marzo 2007



- Il regolamento, recante le modalità di applicazione del regolamento FEP, contiene:
- norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi operativi;
- criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili;
- obblighi per le autorità preposte alla gestione, certificazione e audit;
- criteri per le piste di controllo, il campionamento e la presentazione delle domande di pagamento;
- valutazione dei programmi operativi;
- informazione e pubblicità;
- ingegneria finanziaria;
- irregolarità;
- scambio elettronico dei dati.

- G.U. L120 del 10 maggio 2007



ASSI PRIORITARI FEP



- 1. Adeguamento della flotta da pesca comunitaria**
- 2. Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione**
- 3. Misure di interesse comune**
- 4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca**
- 5. Assistenza tecnica**



Contenuto assi



1. Adeguamento della flotta da pesca comunitaria
 - Arresto definitivo
 - Arresto temporaneo
 - Investimenti bordo
 - Piccola pesca costiera
 - Misure socioeconomiche
2. Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione
 - Investimenti produttivi
 - Misure idroambientali
 - Misure sanitarie
 - Pesca acque interne
 - Trasformazione e commercializzazione
3. Misure di interesse comune
 - Azioni collettive
 - Protezione e sviluppo fauna e flora acquatiche
 - Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
 - Sviluppo di nuovi mercati e campagne promozionali
 - Progetti pilota
 - Modifica pescherecci per altre attività
4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
5. Assistenza tecnica



ASSE 1

Adeguamento della flotta comunitaria da pesca





ASSE 1



- Aiuti all'**arresto definitivo** nell'ambito di piani di adeguamento dello sforzo di pesca (artt. 21, 22,23), previsti dal Reg.CE 2371/2002
- Aiuti per l'**arresto temporaneo** (art. 24)
- **Investimenti a bordo** dei pescherecci, compresa la sostituzione dei motori e delle attrezzature di pesca (art. 25)
- Sostegno alla **piccola pesca costiera** (art. 26)
- **Compensazioni socioeconomiche** (art. 27)
- Aiuti pubblici nell'ambito di **piani di salvataggio e ristrutturazione**

-Il Reg.CE 2371/2002 riguarda la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

G.U. L 358 del 31.12.2002

•Gli aiuti pubblici nell'ambito dei piani di salvataggio e di ristrutturazione, di cui all'articolo 21, lettera f), comprendono gli aiuti pubblici (nazionali e comunitari) concessi dal FEP in aggiunta agli aiuti nazionali accordati nell'ambito dei regimi di salvataggio e di ristrutturazione.



ASSE 1 Arresto definitivo (artt.22 e 23)



- Nell'ambito di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca
- Mediante demolizione, destinazione ad attività diverse dalla pesca, creazione di barriere artificiali
- La misura è programmata sotto forma di piani nazionali di disarmo da realizzare entro 2 anni

- I **piani di adeguamento** dello sforzo di pesca costituiscono lo strumento principale di attuazione delle riduzioni dello sforzo di pesca, quale definito all'articolo 3, lettera h), del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tali piani sono attuabili qualora facciano parte di:

- piani di ricostituzione,
- misure di emergenza,
- mancato rinnovo di un accordo di pesca tra la Comunità e un paese terzo o la riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di accordi internazionali,
- piani di gestione,
- misure nazionali per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche,
- piani nazionali per l'uscita dalla flotta (Regolamento 2371/2002).

Essi devono contenere i seguenti **elementi**:

- descrizione del contesto: attività di pesca interessate (flotte, zone e stock ittici). Se del caso, stato biologico delle risorse e livelli attuali della capacità e dello sforzo di pesca;
- quadro normativo: riferimento ai testi giuridici che sostengono o giustificano il piano in relazione alle misure di conservazione previste ai capitoli II e III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio o al mancato rinnovo di un accordo di pesca;
- risultati attesi in termini di livelli dello sforzo di pesca e, ove opportuno, contributo previsto al miglioramento degli stock o alla redditività della flotta interessata;
- misure contemplate nel piano, precisando quelle per le quali si prevede il



ASSE 1

Arresto temporaneo (art. 24)



1. Piani nazionali di adeguamento dello sforzo di pesca (piani di ricostituzione Reg.CE 2371/02) – art.21, lettera a), punto i)
2. Misure di emergenza, adottate dallo Stato membro, nell'ambito di piani di adeguamento dello sforzo di pesca art.8 Reg.CE 2371/02
3. Misure di emergenza, adottate dalla Commissione nell'ambito di piani di adeguamento dello sforzo di pesca art.7 Reg.CE 2371/02
4. Mancato rinnovo di un accordo di pesca/ riduzione sostanziale delle possibilità di pesca - art.21, lettera a), punto iii)
5. Piani di gestione di cui all'ART.6 Reg.CE 2371/02 o piani di gestione adottati a livello nazionale
6. Piani di salvataggio e ristrutturazione, per sostituzione dei motori
7. Calamità naturali, interruzioni per motivi di salute pubblica, eventi eccezionali, che non derivano da misure di conservazione delle risorse

Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei **pescatori e dei proprietari di pescherecci** per una durata massima, **nel periodo dal 2007 al 2013**, di:

- 12 mesi, prorogabili di altri 12 (punto 1)
- 3 mesi (punto 2)
- 6 mesi (punto 3)
- 6 mesi ,prorogabili di altri 6 (punto 4)
- 8 mesi (punto 5)
- 3 mesi (punto 6)
- 6 mesi (punto 7)

- La sospensione dell'attività di pesca si esercita attraverso la **sospensione della licenza di pesca**, a norma del regolamento (CE) n. 1281/2005 della Commissione, del 3 agosto 2005, relativo alla gestione delle licenze di pesca e alle informazioni minime che devono figurare nella licenza^[1].
- Il contributo del FEP per tali misure (escluso il punto 7) non può superare 1 milione di euro o il 6% dell'aiuto finanziario comunitario totale.
- Ai sensi del comma 3, la sospensione stagionale e ricorrente delle attività di pesca **non è finanziabile dal FEP**.

[1] GU L 203 del 4.8.2005, pag. 3.



ASSE 1



Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25)

- **Miglioramento delle condizioni di sicurezza, lavoro, igiene e qualità prodotti**
- **Conservazione a bordo di catture il cui scarto è vietato**
- **Ammodernamento come parte di un progetto pilota**
- **Metodi di pesca volti a ridurre l'impatto ambientale**
- **Sostituzione dei motori mirata all'efficienza energetica senza un aumento delle capacità di cattura**
- **Fino a 2 sostituzioni attrezzi**
- **Prima sostituzione attrezzi selettivi in ottemperanza a vincoli comunitari**

Il FEP contribuisce al finanziamento dell'armamento e dell'ammodernamento dei pescherecci di **età pari o superiore a 5 anni**.

-Gli investimenti non possono comportare un aumento delle capacità di cattura del peschereccio.

-Non sono concessi aiuti per le costruzioni.

-Per **peschereccio** si intende una nave, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 (l'espressione "risorse acquatiche vive" utilizzata nella definizione di peschereccio si riferisce alle specie acquatiche disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita marine; l'espressione "sfruttamento commerciale", impiegata nella stessa definizione di peschereccio, si riferisce allo sfruttamento commerciale delle specie acquatiche marine viventi disponibili e accessibili e, pertanto, non riguarda l'acquacoltura).

Il FEP può finanziare **una sostituzione di motore per nave**:

-per navi di lunghezza inferiore a 12 metri, il nuovo motore abbia potenza pari o inferiore al vecchio;

-per navi di lunghezza fino a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio;

-per pescherecci di traino di lunghezza superiore a 24 metri, il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio, la nave sia oggetto di un piano di salvataggio e ristrutturazione, nel rispetto degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e di modifiche a favore di un metodo di pesca a minor consumo di carburante.



ASSE 1

Piccola pesca costiera (art. 26)

Aiuti ammissibili

- tutti gli investimenti ammissibili a bordo
- tutte le misure socio-economiche per la gestione flotta

- **Premi ai pescatori e ai proprietari per:**
 - migliorare la gestione e l'accesso alle risorse
 - organizzare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione
 - iniziative volontarie tese a ridurre lo sforzo di pesca
 - uso di innovazioni tecnologiche
 - migliorare la capacità professionale e la formazione per la sicurezza

• Per “**piccola pesca**” si intende la pesca praticata da navi di lunghezza f.t. inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati (tab.3 allegato I Reg.CE 26/2004) (1)

• L'intensità dell'aiuto per gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività è più favorevole ai pescherecci che praticano la pesca costiera rispetto al resto della flotta, come previsto al paragrafo 2, così come le condizioni di aiuto per la sostituzione del motore.

• Il paragrafo 4 prevede, inoltre, **premi individuali e ai pescatori e ai proprietari di pescherecci** e l'articolo 37, lettera I), prevede finanziamenti per le **misure che contribuiscono agli obiettivi della piccola pesca costiera** di cui al paragrafo 4.

Per tali premi occorre tener presente che mentre le azioni indicate alle lettere d) ed e) possono essere realizzate individualmente, le azioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c), riguardano misure i cui obiettivi possono essere conseguiti solo se realizzate da singoli operatori che agiscono collettivamente, da organizzazioni che agiscono per loro conto o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati membri come più idonee per il conseguimento dei suddetti obiettivi.

Ad esempio, l'obiettivo di cui alla lettera a) "migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca" non può essere conseguito se la misura è attuata solo da uno o anche da diversi pescatori e proprietari di pescherecci. Tale misura necessiterebbe del sostegno attivo di tutti i soggetti interessati nella zona di pesca definita.

A tale riguardo, anche se l'operazione è attuata da un'organizzazione che agisce per loro conto, il finanziamento di cui al paragrafo 4, copre il premio concesso ai membri dell'organizzazione che partecipano all'operazione stessa. Le spese sostenute dall'organizzazione per l'operazione in questione possono essere finanziate ai sensi dell'articolo 37, lettera I), che finanzia, comunque, solo le spese sostenute dall'organizzazione che intraprende l'operazione e non quelle



ASSE 1



Misure socio-economiche (art. 27)

- **Diversificazione dell'attività**
- **Aggiornamento competenze professionali**
- **Riconversione in ambiti diversi dalla pesca**
- **Fuoriuscita precoce dal settore**
- **Indennità non rinnovabili ai pescatori a condizione che:**
 - **natante sia oggetto di arresto definitivo**
 - **pescatori a bordo da almeno 12 mesi**
- **Premi individuali per giovani pescatori per acquisto prima imbarcazione**

-Si intende per **giovani pescatori** i pescatori di età inferiore a 40 anni, che esercitano la pesca da almeno cinque anni, o che hanno una formazione professionale equivalente, che acquistano per la prima volta la proprietà o parte della proprietà di un peschereccio di lunghezza inferiore a 24 metri, attrezzato per la pesca in mare e di età compresa tra i 5 e i 30 anni.

-Il premio non supera il 15% del costo d'acquisto né l'importo di 50.000 euro.



ASSE 2

Acquacoltura, pesca in acque interne, trasformazione e commercializzazione





ASSE 2 Acquacoltura



- Investimenti produttivi (art.29)
- Misure 'idro-ambientali' (art.30)
- Misure di sanità pubblica (art.31)
- Misure veterinarie (art.32)
- *Formazione professionale*

-Per "**acquacoltura**" si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

- Il sostegno può costituire un contributo **all'apprendimento permanente e investimenti materiali e immateriali** (conformemente all'articolo 26, lettera a) del RA. A tale riguardo, l'acquisto o la costruzione di stagni o di altre infrastrutture dell'acquacoltura destinati unicamente a scopi formativi, per l'apprendimento permanente, può essere finanziato per un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili.

-Il sostegno di cui al paragrafo 6 può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE. (1)

-Come tema orizzontale, priorità viene data alla formazione professionale.

-(1) GU L 175 del 5.7.1985.



ASSE 2 Investimenti produttivi (art. 29)



Investimenti destinati alla costruzione, ampliamento, ammodernamento di impianti per uno o più dei seguenti **obiettivi**:

- diversificazione verso nuove specie con buone prospettive di mercato
- metodi di allevamento rispettosi dell'ambiente
- sostegno a forme di acquacoltura tradizionale
- acquisto materiale di protezione da predatori selvatici
- miglioramento condizioni di lavoro e di sicurezza

- Per “**nuove specie**” si intendono quelle la cui produzione è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato.
- Per “**specie con buone prospettive di mercato**” si intendono le specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta.
- Per “**metodi di allevamento rispettosi dell'ambiente**” si intendono le seguenti tecniche di acquacoltura:
 - l'allevamento off-shore, o in mare aperto, ossia l'acquacoltura marina praticata in zone del mare non protette,
 - l'allevamento con ricircolo idrico.
- Per “**acquacoltura tradizionale**” si intende una attività con pratiche consolidate nel tempo, correlate al contesto sociale e al patrimonio culturale di una determinata zona. Sono considerate "tradizionali attività dell'acquacoltura":
 - l'ostricoltura sulla costa atlantica francese e la molluscoltura in molte zone costiere europee;
 - l'allevamento estensivo o semi-intensivo in laguna di spigola e orata praticato in alcune regioni dell'Italia settentrionale e della Spagna meridionale; l'allevamento intensivo di queste specie in gabbie di rete **non è** considerato un'attività tradizionale dell'acquacoltura;
 - l'allevamento estensivo della carpa in stagni in alcune zone dell'Europa centrale.
- Per “**normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura**” si intendono quelle attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale.
- Gli aiuti possono riguardare le **imbarcazioni di servizio utilizzate in**



ASSE 2

Misure 'idro-ambientali' (art. 30)



- **Forme di allevamento che hanno un impatto positivo sull'ambiente**
- **Partecipazione a programmi EMAS (Reg. CE 761/2001)**
- **Allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91)**
- **Acquacoltura sostenibile compatibile con i vincoli delle zone Natura 2000**

•Il sostegno per le misure idroambientali nell'ambito del FEP può essere concesso solo per l'impiego di **metodi di produzione acquicoli** nelle imprese di acquacoltura e non è destinato al miglioramento dell'ambiente al di fuori di tali imprese.

•L'intervento del Fondo può sostenere la concessione di aiuti finanziari per l'uso in acquacoltura di metodi di produzione che contribuiscono a tutelare e migliorare l'ambiente e a preservare la natura.

•Gli Stati membri si accertano che i beneficiari stessi rispettino gli impegni idroambientali entro tre anni dalla data di approvazione dell'operazione nonché alla conclusione della stessa.

•Il contributo previsto al paragrafo 2, lettera b), riguarda unicamente i costi di partecipazione al **sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)** precedenti l'approvazione del sistema per le singole imprese. La partecipazione ai programmi EMAS riguarda un sistema di ecogestione e audit istituito dal regolamento CE n. 761/2001 (1), sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.

•Il sostegno previsto al paragrafo 2, lettera d), può essere concesso solo ad imprese di acquacoltura soggette a restrizioni o prescrizioni specifiche per essere situate all'interno o in prossimità di una **zona Natura 2000** e solo quando le restrizioni o prescrizioni ambientali specifiche sono imposte all'impresa dalla normativa nazionale o da contratti o piani di gestione dei siti giuridicamente vincolanti. Tali disposizioni trovano giustificazione nella necessità di compensare gli acquacoltori che sono obbligati ad effettuare investimenti supplementari (o che subiscono perdite di reddito) a causa dell'istituzione di una zona Natura 2000, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.(2)

*Il sostegno deve essere concesso sotto forma di **indennità compensativa** e va calcolato, dallo Stato membro, sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 4. In particolare, il sostegno previsto al paragrafo 2, lettere a), c) e d), deve essere assegnato sotto forma di indennità compensativa forfettaria conformemente al paragrafo 5 dello stesso articolo. Per **indennità compensativa forfettaria** si intende un'indennità compensativa calcolata solo una volta all'inizio dell'operazione per l'intero periodo di attuazione della stessa.

Al fine di ottenere le indennità compensative, i beneficiari devono impegnarsi, per un **minimo di cinque anni**, al rispetto di requisiti idroambientali che vadano oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura.

-Per **"acquacoltura biologica"** si intende l'attività di acquacoltura volta alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/1991 del Consiglio (3) e recante indicazioni concernenti tale metodo. In attesa che detto regolamento stabilisca disposizioni dettagliate in materia di produzione, riguardanti anche la conversione, applicabili all'acquacoltura biologica, sono valide le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private applicabili all'acquacoltura biologica accettate o riconosciute dagli Stati membri.

•Per **"acquacoltura sostenibile"** si intende l'attività compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di zone Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

•Per **"buona pratica in acquacoltura"** si intende il rispetto della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

*Per **"requisito ambientale che vada oltre la mera applicazione delle buone pratiche in acquacoltura"** si intende l'impiego di metodi di acquacoltura che, oltre ad applicare le buone pratiche in acquacoltura, definite all'articolo 11, paragrafo 5, del RA, esercitano un impatto positivo sull'ambiente. Tali metodi di acquacoltura, ad esempio, riducono l'inquinamento esterno agli impianti di acquacoltura, offrono riparo e cibo alle specie di uccelli protette e/o contribuiscono al mantenimento del paesaggio e degli elementi tradizionali delle zone rurali. La semplice riduzione o l'eliminazione di un impatto ambientale negativo sono considerate normali buone pratiche in acquacoltura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento attuativo e pertanto non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 3.

•Le forme di acquacoltura che consentono la **tutela e il miglioramento dell'ambiente** si riferiscono in particolare a taluni metodi di produzione estensiva o semi-estensiva quali:

- i sistemi di poliallevamento (allevamento di specie diverse) praticati nelle lagune costiere del litorale mediterraneo e del Portogallo. Queste pratiche di acquacoltura possono costituire parte integrante dell'ecosistema costiero di acque salmastre, rimuovendo nutrienti e limitando la produzione primaria a un livello sostenibile, evitando così l'eutrofizzazione naturale e la distruzione delle lagune. Inoltre vengono effettuate opere (scavo di canali, ecc.) per mantenere una buona circolazione idrica nella laguna ed evitare l'accumulo di fango. Tali sistemi sono compatibili con il mantenimento delle zone umide in uno stato di conservazione favorevole, anche come luoghi di sosta e nidificazione degli uccelli acquatici.

Lo stesso vale per i sistemi di stagni interni nell'Europa centrale, che possono inoltre fungere da zone di protezione fra le alte quantità di nutrienti provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli e i sistemi fluviali che li ricevono. L'allevamento estensivo della carpa può così svolgere un ruolo ecologico importante in zone dove la produzione agricola è dominante.



ASSE 2

Misure sanitarie e veterinarie (artt. 31 e 32)



- **Indennità compensative a molluscoltori per cessazione temporanea raccolta in caso di fioriture di alghe tossiche**
- **Controllo e eliminazione malattie**

- Il FEP può contribuire a finanziare **indennità compensative** ai molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati (art.31) nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta per più di 4 mesi consecutivi o per un massimo di 12 mesi, nell'arco dell'intero periodo di programmazione.
- Ai sensi dell'art.32 il FEP può contribuire a finanziare il controllo e l'eliminazione (nell'ambito di un programma di eradicazione) delle malattie in acquacoltura, ai sensi della decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario. (1)

Gli aiuti di cui sopra non coprono le attività di sorveglianza per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né per costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

Il contributo di cui all'articolo 32 può riguardare:

- a) per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;
- b) per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, modificata dalla decisione 2006/53/CE – GU L 29 del 2.2.2006.



ASSE 2 Acquacoltura



Aiuti non ammissibili

- **trasferimento della proprietà dell'impresa**
- **creazione di eccedenze di produzione**
- **acquisto di riproduttori e novellame delle specie da allevare**
- **pratiche di allevamento contrarie alla politica di conservazione delle risorse alieutiche**



ASSE 2 Pesca nelle acque interne (art. 33)



Aiuti ammissibili:

- Destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività
- Investimenti per attrezzature al fine di migliorare sicurezza, condizioni di lavoro, igiene e qualità prodotto, impatto ambientale
- Misure per arresto temporaneo

Non ammissibili:

- Trasferimento titolarità impresa
- Cessazione permanente o temporanea attività
- Costruzione imbarcazioni
- Aiuti suscettibili di creare squilibri tra dimensione flotta e risorse alieutiche disponibili

-Per **“pesca nelle acque interne”** si intende l'attività di pesca praticata a fini commerciali da pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne.

- Il sostegno per la pesca nelle acque interne può contemplare: investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso.

-Il tasso d'aiuto, per imbarcazioni con le medesime caratteristiche, possono usufruire degli stessi aiuti della piccola pesca.

-I **“pescherecci dediti esclusivamente alla pesca nelle acque interne”** sono, conformemente all'articolo 33 del FEP e all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento attuativo, i pescherecci attrezzati per lo sfruttamento commerciale delle risorse vive delle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

I termini "e che non sono iscritti", di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del RA, indicano che i pescherecci non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia e che non lo saranno in alcun momento, nei cinque anni successivi alla data della decisione di finanziamento a norma dell'articolo 56 del FEP.

•Le misure per l'arresto temporaneo sono finanziate a condizione che le misure per la ricostituzione delle specie che si trovano nelle acque interne siano previste in un atto giuridico della Comunità.

•L'aiuto ai sensi di questo articolo è limitato a:

- attrezzature per la pesca nelle acque interne, conformemente al paragrafo 2, primo comma;

- navi operanti esclusivamente nelle acque interne, conformemente al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 3;



ASSE 2 Trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35)



- **Investimenti in imprese per migliorare condizioni lavoro, igiene, salute pubblica, qualità di prodotti e nicchie di mercato, ridurre impatto ambientale, migliorare uso specie poco diffuse e scarti**
- **Produzione o commercializzazione nuovi prodotti, applicando nuove tecnologie, sviluppando metodi di produzione innovativi**
- **Commercializzazione prodotti provenienti dagli sbarchi e acquacoltura locali**
- **Apprendimento lungo tutto l'arco della vita**

•L'attività di **trasformazione e commercializzazione** dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, può comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione cioè operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la trituratione, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso quello sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione cioè processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di commercializzazione nella Comunità.

•Gli Stati Membri devono attribuire priorità alle microimprese e alle piccole imprese.



ASSE 2

Trasformazione e commercializzazione (artt. 34 e 35)

Aiuti non ammissibili

- **Trasferimenti di proprietà di un'azienda**
- **Investimenti riguardanti prodotti non destinati al consumo umano**
- **Commercio al dettaglio**

-Gli investimenti riguardanti i prodotti **non destinati al consumo umano** sono finanziati a condizione che si tratti di investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



ASSE 3



Misure di interesse comune (art.36)

Principi

- **Azioni d'interesse comune che vanno al di là degli investimenti normalmente realizzati dal settore privato per il conseguimento degli obiettivi della PCP**

Promotori

Operatori privati; rappresentanti di categoria, organizzazioni riconosciute dagli Stati a condizione che perseguano interessi collettivi

- Il FEP può finanziare misure di interesse comune aventi un ambito più vasto delle misure adottate di norma da imprese private, finalizzate a contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro.

Sono "**di interesse comune**" le misure che contribuiscono all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

- Per "organizzazioni riconosciute ecc.", si intendono organismi pubblici o privati, come le ONG, organizzazioni scientifiche o commerciali, ecc. Essi possono essere designati dallo Stato membro per l'attuazione di misure sostenute, ad esempio, nell'ambito dell'articolo 37, qualora le misure, per loro natura, siano attuate più efficacemente da tali organizzazioni.

Ad esempio, la rimozione dai fondali degli attrezzi da pesca smarriti al fine di lottare contro la pesca fantasma (articolo 37, lettera c), può essere effettuata più efficacemente da un'organizzazione ambientalista, mentre il potenziamento delle competenze professionali o lo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di formazione (articolo 37, lettera i), possono essere realizzati con migliori risultati da un centro di formazione.



ASSE 3



Aiuti ammissibili (artt. da 36 a 42):

- **Azioni collettive (art.37)**
- **Protezione e sviluppo della fauna e della flora acquatica (art.38)**
- **Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art.39)**
- **Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolti ai consumatori (art.40)**
- **Progetti pilota (art.41)**
- **Modifica di barche a finalità di utilità pubblica, ricerca e formazione (art.42)**

•Il RA sottolinea che l'elenco delle misure indicate all'articolo 37 (azioni collettive) e all'articolo 40 (sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori) del FEP **non è esaustivo**. Il sostegno ai sensi di tali articoli per misure non espressamente previste negli stessi deve essere conforme all'obiettivo dell'asse prioritario 3 e, se del caso, delle disposizioni applicabili di cui agli articoli 28, 37 e 40 del FEP e agli articoli 15 e 18 del RA.

•Fatte salve le disposizioni particolari stabilite negli articoli da 36 a 42, quando il sostegno nell'ambito dell'asse prioritario 3 è concesso per misure simili a quelle previste dagli assi prioritari 1 e 2, occorre rispettare le condizioni applicabili fissate, rispettivamente, negli assi prioritari 1 e 2.



Azioni collettive(art.37)



Nelle **azioni collettive** sono comprese le seguenti attività:

- promuovere metodi e attrezzature di pesca selettivi,
- contribuire alla trasparenza dei mercati,
- rimuovere dai fondali attrezzi da pesca, migliorare condizioni di lavoro e sicurezza,
- migliorare la qualità dei prodotti ,
- migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante l'elaborazione di piani locali di gestione,ecc.

•Le azioni collettive, che sono attuate con la partecipazione attiva degli stessi operatori o da organizzazioni che operano per conto di produttori o da altre organizzazioni riconosciute, sono volte ad ottenere un valore aggiunto superiore a quello risultante dalla somma degli investimenti individuali.

•Il sostegno per le misure intese a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca (articolo 37, lettera m), può comprendere l'elaborazione di **piani locali di gestione**, approvati dalle autorità nazionali competenti, attraverso consulenza, riunioni, studi ed altre iniziative destinati a migliorare la gestione ed il controllo delle condizioni di accesso. La gestione e il controllo effettivi delle condizioni di accesso (ad es. l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, gli investimenti a bordo dei pescherecci e la selettività) sono finanziati solo nell'ambito dell'asse prioritario 1. Gli Stati membri devono accertarsi che le disposizioni applicabili di cui al capitolo II del regolamento (CE) n. 2371/2002 siano rispettate.

•Ai sensi della lettera n) è possibile finanziare la **creazione di organizzazioni di produttori** allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dopo il 1° gennaio 2007; (1)

b) l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;

c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato.

•La **ristrutturazione** delle organizzazioni di produttori comprende casi in cui un'organizzazione di produttori subisce cambiamenti significativi, riguardanti ad esempio la composizione dei soci, i prodotti interessati, il volume della produzione, ecc., senza tuttavia che tali cambiamenti comportino l'istituzione di una nuova organizzazione di produttori e il suo riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Conformemente all'articolo 15, par.1, del Regolamento attuativo:

-i costi inerenti alla pesca sperimentale **non sono ammissibili**.

L'espressione "pesca sperimentale" (esplorativa), si riferisce all'impiego di vari tipi di attrezzature per la ricerca del pesce e di attrezzi da pesca per valutare quali tipi di pesce siano presenti in una zona e in quali quantità, in modo da ottenere un quadro dell'entità degli stock e della redditività economica del loro sfruttamento commerciale.

- Le **"infrastrutture destinate all'apprendimento permanente"** sono ammissibili solo nei limiti di un importo non superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata. Per "infrastrutture destinate all'apprendimento permanente" si intendono gli investimenti materiali in grandi strutture, come edifici, pescherecci o allevamenti ittici. Computer e altre attrezzature necessarie per la formazione **non** sono considerati infrastrutture destinate all'apprendimento permanente e non rientrano pertanto nella soglia del 10%.

[1]

GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.



Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche (art.38)



- Le misure di interesse comune possono essere intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche migliorando nel contempo l'ambiente acquatico:
 - a) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche;
 -
 - b) il recupero delle acque interne, comprese le zone di riproduzione e le rotte utilizzate dalle specie migratorie,
 -
 - c) la preservazione e miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000

•Le azioni devono essere realizzate da organismi pubblici o semipubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dallo Stato membro.

•Le **barriere artificiali** sono ammissibili ai sensi del paragrafo 2, lettera a), ma devono essere utilizzate solo in situazioni in cui la mortalità per pesca è regolata, ad esempio, dalla sospensione delle attività di pesca o da misure tecniche.

L'acquisto di una nave da sommergere e utilizzare come barriera artificiale non è ammissibile nell'ambito dell'articolo 38.

Nel caso di peschereccio destinato alla creazione di barriere artificiali conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), gli aiuti pubblici per l'arresto permanente delle attività di pesca devono essere versati ai proprietari del peschereccio, come indicato nel suddetto articolo.

•Il finanziamento delle spese relative **alla lettera c)**, riguardano le spese relative alle misure di **preservazione** necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

•Non beneficia dell'aiuto il ripopolamento diretto (l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove), le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.



Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (art.39)



- Investimenti relativi ai porti di pesca pubblici o privati esistenti che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano, al fine di contribuire a migliorare i servizi offerti;
- Investimenti per la ristrutturazione dei luoghi di sbarco per migliorare le condizioni per il pesce sbarcato nei luoghi di sbarco esistenti designati dalle autorità nazionali competenti al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori;
- Investimenti connessi alla sicurezza e finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca;
- Attrezzature portuali delle acque interne, luoghi di sbarco e ripari di pesca

•L'aiuto riguarda porti marittimi, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ai termini e alle condizioni stabiliti anche nell'articolo 17 del RA, riguardante il rispetto delle misure sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo, nonché attrezzature portuali delle acque interne.

•Conformemente ai principi generali relativi alle misure di interesse comune stabiliti nell'articolo 36, i porti di pesca esistenti (pubblici o privati) possono fruire del contributo del FEP solo se gli investimenti effettuati soddisfano i **criteri** seguenti:

- interesse comune,
- ambito più vasto delle misure adottate da imprese private
- intesi a migliorare i servizi offerti.

•La costruzione di porti di pesca **è esclusa** dal sostegno, mentre, al fine di migliorare la sicurezza dei pescatori, il FEP può sostenere investimenti finalizzati alla **costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.**



Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori (art.40)



- Misure miranti ad attuare una politica di qualità, di valorizzazione, di promozione o di sviluppo di nuovi mercati, indirizzate, in particolare:
 - realizzazione di campagne promozionali regionali, nazionali o transnazionali
 - fornitura al mercato di specie eccedentarie o sottoutilizzate
 - attuazione di una politica di qualità
 - promozione di prodotti ottenuti con metodi con impatto ambientale ridotto
 - promozione di prodotti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 510/06
 - certificazione della qualità, compresa creazione di etichette, e certificazione di prodotti con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente
 - campagne per il miglioramento immagine dei prodotti
 - indagini di mercato

•Le operazioni non devono riguardare denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1).

•Il contributo può riguardare:

- a) i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- b) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- c) le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

(1) GU L 93 del 31.3.2006.



Progetti pilota (art.41)



Obiettivi

- sperimentare l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa
- consentire la sperimentazione di piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca
- elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale
- sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca

I progetti pilota, incluso l'uso sperimentale di tecniche di pesca più selettive, sono finalizzati all'acquisizione e alla diffusione di nuove conoscenze tecniche e realizzati da un operatore economico, un'associazione commerciale riconosciuta o qualsiasi altro organismo competente designato a tal fine dallo Stato membro, in cooperazione con un organismo tecnico o scientifico.

• I progetti pilota **non sono di natura commerciale diretta**. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

• Per fruire del contributo del FEP i progetti pilota devono essere **realmente innovativi**. Miglioramenti tecnici di lieve entità apportati a tecnologie ben conosciute non sono sufficienti per fruire del sostegno di cui all'articolo 41 del FEP.

• I progetti pilota devono inoltre presentare una **durata e un costo limitati**, in linea con la preservazione e il miglioramento dell'ambiente nel quadro di Natura 2000.

• Le disposizioni di cui all'articolo 41 non possono essere utilizzate per evitare limitazioni o restrizioni fissate in altri articoli del FEP.

• Non sono coperti i costi relativi alla pesca sperimentale a meno che riguardi l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi al fine di determinarne l'impatto sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

• Il termine "**operatore economico**" impiegato al paragrafo 1, indica una persona fisica o giuridica che effettua operazioni commerciali.



Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività (art.42)



Il finanziamento è concesso per la modifica di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità per destinarli ad altre attività a fini di formazione o ricerca nel settore della pesca o per attività diverse dalla pesca

- Le operazioni sono limitate agli organismi pubblici o semipubblici (ad es., scuola o istituto di ricerca) e l'aiuto copre i costi della modifica di un peschereccio per adattarlo al nuovo uso in ambito diverso dalla pesca (ad es., formazione o ricerca) dopo la sua riconversione.
- L'aiuto è concesso solo se il peschereccio in questione è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.
- Se il peschereccio in questione è stato in precedenza destinato ad attività diverse dalla pesca, il contributo previsto dall'art.23, è versato al proprietario originario del peschereccio e non all'organismo pubblico.
- Il peschereccio può essere stato acquistato dall'organismo pubblico o ad esso ceduto gratuitamente.



ASSE 4

Sviluppo sostenibile delle zone di pesca





ASSE 4 (artt.43-44-45)

Principi

- Attuazione di una strategia integrata di sviluppo locale
- Approccio ascendente (bottom-up), dando più voce al livello locale, in linea con il principio di sussidiarietà.

Obiettivi

- preservare e incrementare l'occupazione sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale
- mantenere la prosperità economica e l'occupazione e aggiungere valore aggiunto ai prodotti
- promuovere la qualità dell'ambiente marino costiero
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

- L'asse 4 è **una novità** introdotta con il nuovo Fondo per la Pesca.
- A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche .
- L'asse 4 riguarda l'attuazione di strategie di sviluppo locale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2:
 - lettera a) mantenere la prosperità economica e sociale,
 - lettera b) preservare e incrementare l'occupazione
 - lettera c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero attraverso le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3,;
- lettera d) attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), indirizzata soprattutto all'istituzione di reti per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di migliori pratiche.
- Al fine di fornire orientamenti agli Stati membri, La Commissione ha presentato i seguenti documenti di lavoro :
 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: guida all'attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP", documento del 29.5.2006;
 - "Attuazione dell'asse prioritario 4 del FEP – Domande e suggerimenti utili", documento dell'8.1.2007.



ASSE 4



Zone ammissibili

- Come norma generale, zone inferiori al livello NUTS 3

In via prioritaria sono individuate le zone con

- Bassa densità demografica
- Declino delle attività di pesca
- Piccole comunità che vivono di pesca

Zone NUTS 3: Classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del Reg.CE 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003. (1)

(1) GU L 154 del 21.6.2003



ASSE 4



Promotori

- Rappresentanti del settore socio-economico locale, privati e pubblici per una strategia integrata di sviluppo locale (gruppi)
- Gruppi danno attuazione alla strategia e selezionano le operazioni
- Maggior parte delle operazioni sono realizzate dal settore privato

-Le misure sono attuate **da enti locali o gruppi** che rappresentano i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e conformemente al principio di proporzionalità, dispongono di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

•Il territorio interessato da un gruppo deve essere omogeneo e rappresentare, in termini geografici, economici e sociali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile.

•Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento dell'asse 4 non necessariamente deve coincidere con una ripartizione amministrativa nazionale.

•Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore, ad esempio tenendo conto delle zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali o dei territori interessati dai gruppi di azione locale di Leader (GAL). Se un gruppo operante dell'asse prioritario 4 è basato su un gruppo esistente di azione locale di Leader (GAL), la stessa struttura amministrativa può essere utilizzata per l'attuazione di entrambi i fondi comunitari. I costi di esercizio comuni verranno così condivisi (in proporzione) fra il gruppo FEP e il GAL.

•La strategia di sviluppo locale proposta ed attuata dal gruppo deve soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, paragrafo 2, del FEP e all'articolo 21, lettera a), e agli articoli 24 e 25 del RA e deve prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali. Tuttavia, poiché la strategia di sviluppo locale è proposta dal gruppo all'organismo dello Stato membro incaricato della sua approvazione, essa deve consistere in un documento separato e autonomo che fornisce informazioni sulla complementarità delle misure da essa finanziate con quelle finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali.



ASSE 4



Misure ammissibili

- Rafforzare la competitività del settore
- Ristrutturazione e diversificazione delle attività economiche
- Valorizzazione dei prodotti della pesca
- Infrastrutture e servizi per la piccola pesca
- Tutela dell'ambiente
- Ricostituzione del potenziale di produzione danneggiato da disastri
- Cooperazione interregionale a transnazionale tra gruppi
- Acquisizione competenze per l'elaborazione/attuazione della strategia locale
- Spese operative dei gruppi



ASSE 5 Assistenza tecnica (art. 46)



▪ Assistenza tecnica della Commissione

Budget: 0.80% del FEP

Novità: Messa in rete dei soggetti asse 4

▪ Assistenza tecnica dello Stato Membro

Budget: fino al 5% del PO

Novità: rafforzamento capacità amministrativa per SM di convergenza

•Su iniziativa dello Stato membro e/o per conto della Commissione, il FEP può finanziare attività **di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione e audit del programma operativo necessarie all'attuazione regolamento**, con un massimale del 5 % del relativo importo complessivo. In via eccezionale e in circostanze debitamente giustificate, detto massimale può essere superato.

•Le attività comprendono:

- valutazioni, perizie, statistiche, studi sul funzionamento del FEP
- misure destinate ai partner, ai beneficiari e al pubblico, incluse azioni informative
- divulgazione informazioni, organizzazione di reti, promozione cooperazione e scambio di esperienze
- installazione, funzionamento ed interconnessione di sistemi informatizzati
- miglioramento di metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti nel settore
- istituzione di reti transnazionali e comunitarie, al fine di favorire scambi di esperienze e di migliori pratiche.



NUOVO SISTEMA

- **Approccio strategico : Piano Strategico Nazionale**
- **Semplificazione della programmazione e delle procedure :**
 - **un solo Programma Operativo a livello nazionale**
 - **sorveglianza a livello di asse prioritario**
- **Coerenza con le prospettive finanziarie, le politiche comunitarie e gli altri Fondi**

•Per quanto riguarda l'erogazione degli aiuti, il regolamento mira ad una **semplificazione della programmazione** e delle procedure ad esso legate, con la istituzione di un solo programma pesca per ogni Stato Membro, e di un solo programma operativo.

•La sorveglianza e la rendicontazione della spesa si farà a livello di asse prioritario (e non di misura come nel periodo 2000-2006).

•Il FEP non fa più parte della famiglia dei Fondi Strutturali, ma sono stati mantenuti i principi comuni dei fondi strutturali, quali la programmazione pluriennale, il partenariato, il cofinanziamento, la sussidiarietà, la proporzionalità, la gestione condivisa e la concentrazione delle risorse.

•Lo Stato Membro è tenuto ad elaborare ed adottare, previa opportuna consultazione con i partner istituzionali e socio-economici, il proprio Piano Strategico Nazionale per la pesca. Il **PSN nazionale** è stato trasmesso alla Commissione Europea che ha comunicato, il 10 settembre u.s., che il dialogo si è concluso con successo.

•Il **Programma Operativo**, i cui principi orientativi sono contenuti nell'art.19 del FEP, deve essere coerente con quanto elaborato nel Piano strategico nazionale. Il **PO nazionale** è stato recepito dalla Commissione Europea, per il previsto parere e approvazione.



Dotazione finanziaria FEP

L'Italia riceverà un totale di
424.342.854 €
(prezzi correnti)

Obiettivo convergenza: **318.281.864 €**
*Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
e Basilicata*

Obiettivo non convergenza: **106.060.990 €**
Sardegna + le altre regioni

La dotazione finanziaria FEP allocata all'Italia è di circa 10 per cento della dotazione globale FEP.

Questo totale è ripartito, in base al principio di concentrazione delle risorse, fra l'obiettivo di convergenza e l'obiettivo di non convergenza

- 318 milioni di euro andranno all'obiettivo di convergenza, e quindi alle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata,

- 106 milioni di euro andranno all'obiettivo non convergenza e quindi alla Sardegna (che esce dal vecchio obiettivo 1) e tutte le altre regioni (prima considerate come fuori obiettivo 1).